



COMUNE DI ALBANELLA

Prov. di Salerno

REGOLAMENTO

SULLA CONCESSIONE DI BENEFICI
ALLE ASSOCIAZIONI ED AI BISOGNOSI

Adottato dal Commissario Straordinario nella seduta dell'8 aprile 2009 con provvedimento n. 17
così come modificato / integrato con delibera di C.C. n. 12 del 30.04.2010

A) SEZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI

ART. 1

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni e le modalità della sua tenuta.
2. Il regolamento disciplina altresì l'emanazione di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ad associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art. 12 della legge n. 241/1990.

ART. 2

(Istituzione dell'Albo delle associazioni)

1. E' istituito l'Albo delle associazioni, che è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) Cultura
 - b) Sport, Tempo libero e Promozione sociale
 - c) Educazione, formazione e informazione
 - d) Socio-Assistenziale
 - e) Ambiente e Territorio
 - f) Turismo e tipicità/tradizioni
2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

ART. 3

(Iscrizione all'Albo)

1. Tutte le associazioni operanti nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, possono chiedere di essere iscritte all'Albo indicando la sezione tematica e presentando la seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto dell'Associazione dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro e che ispiri ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
 - b) nominativo del rappresentante legale;
 - c) n. degli iscritti;
 - d) n. degli iscritti residenti in Albanella;
 - e) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
 - f) l'indicazione della sezione dell'albo in cui l'associazione intende essere inserita;
2. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del responsabile del settore interessato.
3. Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:
 - a) istanza di iscrizione documentata dall'associazione, redatta in carta semplice su apposito modulo;
 - b) istruttoria del funzionario responsabile;
 - c) adozione del provvedimento da parte del funzionario responsabile.
4. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 60 decorrenti dalla data della istanza.
5. L'albo è soggetto a revisione annuale.

ART. 4

(Procedura istruttoria)

1. L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti si effettua nei seguenti termini:
 - a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione;
 - b) accertamento dell'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda;
 - c) comunicazione dei motivi in base ai quali il responsabile ritiene di dover emanare una determinazione negativa sulla richiesta di iscrizione, assegnando un termine per esprimere eventuali osservazioni;
 - d) adozione da parte del funzionario responsabile della determinazione di approvazione dell'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte;
 - e) comunicazione agli interessati dell'esito del procedimento.

ART. 5
(Impegni delle associazioni)

1. Le associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare entro il (30 settembre) di ogni anno:
 - _ l'esistenza dell'associazione e la sua operatività;
 - _ eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale.

ART. 6
(Cancellazione dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo è disposta per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'associazione di quanto previsto nel presente regolamento.

ART. 7
(Finalità degli interventi)

1. L'amministrazione favorisce, mediante interventi appropriati:
 - a) la riduzione e il superamento delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzano l'eguaglianza di trattamento;
 - c) la promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
 - d) ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita e allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani;
2. I criteri e le modalità di cui al presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario.
3. Le sovvenzioni in favore di particolari iniziative non ricorrenti ed eccezionali, dovranno essere disciplinate contestualmente all'approvazione del relativo provvedimento.
4. Non si applicano alle grandi manifestazioni di carattere nazionale e internazionale che si svolgono anche nel territorio comunale. Per dette manifestazioni gli interventi finanziari del comune saranno disposti, nel rispetto del limite di spesa annualmente previsto in bilancio, previa presentazione del programma della manifestazione corredato dal preventivo delle relative spese.

ART. 8
(Settori di intervento)

Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente regolamento al fine di sostenere e incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello

statuto comunale e con gli atti di indirizzo del consiglio comunale, perseguano fini di pubblico interesse e in particolare le attività che:

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovano la formazione e l'informazione;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità.

Non sono suscettibili di sostegno le iniziative e attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'amministrazione comunale;
- siano realizzate in ottemperanza a obblighi già assunti verso il comune.

ART. 9

(Definizione di indirizzi del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale stabilisce, **in sede di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica**, quali siano, nell'ambito di ciascuna sezione dell'Albo, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

ART. 10

(Destinatari delle sovvenzioni)

1. Le sovvenzioni sono destinate, in via prioritaria, alle associazioni presenti nell'Albo, di cui all'art. 2, mentre ad altri soggetti si concedono con provvedimento motivato secondo le disponibilità complessive annue previste nel bilancio di previsione.
2. La concessione dei benefici economici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione di partiti politici e associazioni sindacali.
3. I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

ART. 11

(Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili)

I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria.

Gli interventi del comune assumono la forma di:

- a) contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dal comune meritevoli di essere sostenute;
- b) vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia;
- c) aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione di beni comunali immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, ecc);

- d) oggettistica, quando trattasi di coppe o targhe o di altri oggetti individuati, o materiale di consumo di valore contenuto non superiore complessivamente a euro 500.

ART. 12
(Definizione dei criteri)

1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri;
 - a) valutazione dei contenuti dell'attività/iniziativa proposta;
 - b) grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - c) natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - d) specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - e) considerando particolarmente nell'ambito delle attività di turismo, tipicità/tradizioni, il carattere di originalità e di innovatività del progetto;

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:
 - a) al concorso di altri enti pubblici o privati;
 - b) al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
 - c) alla capacità economica del richiedente.

ART. 13
(Criteri di valutazione dei contributi)

Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione, sono ripartiti tra le richieste ammesse al finanziamento fino a esaurimento dei fondi previsti, previa attribuzione a ciascuna richiesta di un punteggio determinato come di seguito indicato:

per i contributi richiesti per l'attività ordinaria:

- a) punti 5 per i soggetti ai quali il comune non ha assegnato un locale comunale come sede;
- b) punti 3 ove il richiedente sia un'associazione con almeno trenta iscritti;
- c) punti 5 se almeno metà degli iscritti sono residenti nel Comune di Albanella;
- d) 5 punti qualora l'organizzazione sia un'associazione iscritta all'albo comunale;
- e) da un minimo di 10 a un massimo di punti 40 per la rilevanza dell'attività svolta dall'associazione;
- f) da un minimo di 10 a un massimo di punti 30 per il numero, la frequenza, l'importanza delle iniziative regolarmente svolte rispetto ai programmi dell'amministrazione comunale;
- g) da un minimo di 5 a un massimo di punti 12 per le associazioni che hanno chiuso la gestione precedente con un avanzo;
- h) da un minimo di punti 20. a un massimo di punti 40 over il richiedente sia un'Associazione ovvero Fondazione con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Campania.**

per i contributi richiesti per singole iniziative:

- a) da un minimo di 5 a un massimo di punti 25 in base alla dimensione dell'iniziativa (locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale),
- b) da un minimo di 10 ad un massimo di punti 40 in base alla rilevanza dell'iniziativa rispetto ai programmi amministrativi;
- c) 5 punti qualora l'organizzazione sia un'associazione iscritta all'albo comunale;
- d) 6 punti per le iniziative a ingresso libero;

- e) 4 punti per le iniziative volte a raccogliere fondi per iniziative benefiche/di solidarietà;
- f) 10 punti per le iniziative organizzate da enti privi di scopo di lucro;
- g) 10 punti per le iniziative per le quali non è richiesto contributo materiale da parte del comune.

Non è possibile richiedere un contributo specifico per un'iniziativa compresa nell'attività ordinaria del richiedente per la quale sia già stata fatta richiesta di contributo.

ART. 14
(Misura dei contributi)

1. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura comunque non superiore al 50% dei costi effettivi sostenuti.
2. I contributi da erogare saranno determinati proporzionalmente in funzione del punteggio ottenuto dalle singole domande con sistema millesimale.

ART. 15
(Avvisi)

1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, il responsabile del centro di spesa, al quale sono assegnati i fondi destinati alle finalità del presente regolamento, approva e pubblica un avviso, articolato per sezione dell'albo, indicante i criteri di distribuzione dei fondi e gli obiettivi da perseguire.
2. All'avviso è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet o a mezzo stampa.

ART. 16
(Richieste di contributo)

1. Tutti i soggetti ricompresi tra quelli elencati all'art. 10, che intendono realizzare, nel corso dell'anno, progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e che sono interessati a ottenere, per tale finalità, i contributi o i sostegni economici di ai precedenti articoli, inoltrano apposita domanda all'amministrazione comunale in carta libera, entro il 15 settembre di ogni anno.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita Iva se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
 - b. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazioni, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell'ingresso libero, la collaborazione di volontari;
 - c. il tipo e l'entità del contributo richiesto al comune;
 - d. dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
 - e. dichiarazione attestante che non sono state presentate al comune altre domande per la medesima iniziativa;
 - f. dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte del comune. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che il settore e l'iniziativa/attività;
 - g. il relativo preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al comune e i costi a proprio carico;

- h. impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione, salvo che si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, come specificato nell'ultimo comma del presente articolo;
- i. impegno a utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- j. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
- k. dichiarazione relativa all'uso comune e concordato di spazi e strutture, oggetto della domanda di contributo, da parte di più soggetti in collaborazione tra loro.

ART. 17
(Concessione)

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, il Responsabile del centro di spesa, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria delle stesse, valutando la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici di cui all'art. 8 e la congruità delle richieste con i fondi attribuiti con il Peg.
2. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile, con proprio provvedimento, concede, anche parzialmente, o nega i contributi o gli altri benefici economici richiesti, dando indicazione delle domande pervenute e delle motivazioni delle determinazioni adottate.

B) SEZIONE CONTRIBUTI AI BISOGNOSI

ART. 18
(Rendicontazione)

1. A conclusione delle attività per le quali è stato erogato il contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte.

ART. 19
(Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica)

1. E' istituito l'«Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica» del comune, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
2. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è aggiornato annualmente, di regola entro il mese di novembre.
3. Ogni contributo erogato viene registrato all'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2 del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

ART. 20
(Soggetti beneficiari di contributi di natura economica)

Gli interventi economici sono rivolti alle persone:

- a) Residenti nel Comune di Albanella;
- b) Che si trovino in situazione di disagio socio – economico determinato da un reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare, ove non usufruiscano già di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a speciali disposizioni di legge;

3. Sono esclusi dai benefici del servizio di assistenza economica:

- a) i richiedenti con reddito ISEE superiore ad € 5.000,00;
- b) i proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato;
- c) i beneficiari di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a speciali disposizioni di legge;
- d) i richiedenti che rifiutano proposte o soluzioni, alternative all'assistenza economica, che possono rappresentare una possibilità di superamento della condizione di disagio.

ART. 21

(Tipologia delle prestazioni)

Le prestazioni economiche consistono in contributi a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio socio – economico finalizzate a sostenere:

a) Contributi in denaro

1. spese sanitarie e spese di gestione familiare;
2. spese per servizi socio – assistenziali, scolastici ed educativi.

b) Vantaggi economici

- 1. esenzione dal pagamento dei servizi a domanda individuale nei casi consentiti dalla legge e secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.**

ART. 22

(Presentazione della domanda)

1. Il richiedente della prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti corredata dalla dichiarazione ISEE.

2. Le domande di contributo possono essere presentate entro i seguenti termini:

- 30 aprile
- 31 ottobre

2. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione comprovante le spese di cui all'art. 21 (scontrini, ricevute e/o fatture, prescrizioni mediche etc.)
- eventuali certificati medici;
- certificazione ISEE;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non essere proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato.

ART. 23

(Concessione del contributo)

1. Il contributo è erogato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia di € 5.000,00.
2. L'intervento sarà concesso con determinazione del Responsabile del settore, nei limiti delle disponibilità di bilancio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dal Regolamento, su proposta documentata e motivata dell'Assistente sociale, la quale dovrà indicare obiettivi e finalità che si vogliono perseguire con l'erogazione del contributo.
3. Il contributo è concesso, non più di una volta all'anno in favore del medesimo beneficiario.

ART. 24
(Definizione del contributo)

1. L'entità del contributo è differenziata per fasce di reddito ed è compreso tra € 100,00 ed € 300,00 secondo il prospetto che di seguito viene indicato:

Fasce di reddito		Contributo concesso
da € 0,00	a € 1.666,66	fino ad € 300,00
da € 1.666,67	a € 3.333,33	fino ad € 200,00
da € 3.333,34	a € 5.000,00	fino ad € 100,00

2. Le fasce di reddito e le misure dei contributi sono determinate annualmente dalla Giunta comunale. In mancanza di tale determinazione si intende in vigore il presente criterio di ripartizione.

ART. 25
(Patrocinio del Comune)

Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del comune e di adesione simbolica a iniziative organizzate da soggetti terzi e aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico.

Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al sindaco, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Qualora la richiesta di patrocinio sia contestuale alla richiesta di contributi previsti dal presente regolamento, la domanda dovrà essere presentata nei termini stabiliti al precedente art. 9.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia a ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di partecipazione, anche a titolo di volontariato.

La richiesta di patrocinio è istruita dall'Ufficio amministrativo, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990.

Il patrocinio è concesso con delibera di G.C. alle iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

- siano coerenti con i programmi dell'amministrazione comunale o con le sue finalità istituzionali;
- riguardino almeno uno dei settori di intervento di cui al precedente art. 5;
- siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi;
- non abbiano fini di lucro.

Per le iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, il Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. 241/1990.

La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.

Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate al successivo art. 23.

ART. 26
(Obbligo di pubblicità)

Dopo la concessione del patrocinio e/o di un contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Albanella", unitamente allo stemma comunale.

La mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.

Chi, sprovvisto di patrocinio comunale e non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente regolamento, utilizzi abusivamente lo stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

ART. 27
(Abrogazione ed entrata in vigore)

Il presente regolamento entro in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale della delibera che lo approva.

Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento, devono intendersi abrogate.